



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 15 febbraio 2008

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

RIUNIONE VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2008 INIZIO ORE 15.30

1) Reclamo Sig. GASPARIN Sergio

direttore generale e consigliere del F.C. Messina Peloro S.r.l., avverso la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 ed ammonizione con diffida inflitta al reclamante seguito gara Messina/Rimini del 19.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 167 del 22.1.2008)

ORDINANZA istruttoria

2) Reclamo F.C. JUVENTUS

avverso la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Livorno/Juventus del 27.01.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 173 del 29.01.2008)

RESPINTO

3) Reclamo F.C. JUVENTUS

avverso la sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 con diffida inflitta alla reclamante seguito gara Juventus/Internazionale del 30.01.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com.

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto riduce la sanzione inflitta all'ammenda di €20.000,00.

4) Reclamo U.S. LECCE S.p.A.

avverso la sanzione dell'ammonizione con diffida ed ammenda di € 5.000,00 inflitta al Sig. Giuseppe Papadopulo seguito gara Lecce/Frosinone del 26.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 174 del 29.1.2008)

RINVIO su istanza di parte.

5) Reclamo U.S. GROSSETO F.C. S.r.l.

avverso le sanzioni: ammenda di € 3.000,00 alla reclamante; inibizione fino al 28.2.2008 ed ammenda di €5.000,00 al Sig. Camilli Piero, inflitte seguito gara Grosseto/Modena del 26.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 174 del 29.1.2008)

RESPINTO

6) Reclamo con procedimento d'urgenza

F.C. TORINO avverso le sanzioni della squalifica per due giornate effettive di gara e dell'ammenda di € 10.000,00 inflitte al Sig. Novellino Walter Alfredo seguito gara Torino/Palermo del 10.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 185 dell'11.02.2008)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto riduce la sanzione inflitta alla squalifica per una giornata di gara confermando l'ammenda di €10.000,00.

7) Reclamo A.C. MILAN

avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Fiorentina/Milan del 03.02.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 179 del 5.02.2008)

RESPINTO